Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 25 febbraio 1966 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo - L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 6 gennaio 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1966
registro n. 6 Esercito, foglio n. 21

Sono conferite le seguenti decorazioni al valore militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

BASTIANI Angelo Sante, nato a Licciana (Massa Carrara) il 31 ottobre 1913, sergente f. Banda irregolare « Bastiani » (ora ten. col. f. in s.p.e.). — Comandante di banda indigeni, si distingueva per capacità, spirito d'iniziativa ed esemplare ardimento nei combattimenti di Passo Assellel, Delvà Ghiorghis e Ambessà Maserià. Nel combattimento di Siflà Cuolisa, si lanciava impetuosamente, alla testa dei propri uomini, all'attacco di forti posizioni nemiche. Dopo lungo ed aspro combattimento, superando notevoli difficoltà di terreno, riusciva ad infrangere, nonostante le sensibili perdite subite, l'accanita resistenza nemica. Inseguiva poi con impeto travolgente, per lungo tratto, l'avversario al quale infliggeva gravi perdite. - Passo Assellel - Delvà Ghiorghis - Ambessà Maserià - Siflà Cuolisà (A.O.I.), 4-7 aprile 1938 - 13 ottobre 1938 - 6 giugno 1939.

MEDAGLIA DI BRONZO

BASTIANI Angelo Sante, nato a Licciana (Massa Carrara) il 31 ottobre 1913, sergente maggiore f. Gruppo bande Amara (ora ten. col. f. in s.p.e.). — Comandante di banda indigeni, durante un arduo combattimento svolto in terreno aspro e boscoso, trascinava ripetutamente all'attacco i propri uomini, dando prova di slancio e di non comune ardimento. Contrattaccato, reagiva prontamente ed alla testa del reparto, dopo ardua lotta ravvicinata, travolgeva la tenace resistenza nemica. Inseguiva poi l'avversario per lungo tratto e gli infliggeva nuove gravi perdite. - Livò Ghiorghis (A.O.I.), 28-29 novembre 1939.

(1529)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 11 e 16 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dello Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto l'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa alla estensione dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Visto l'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia agli artigiani e loro familiari;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 36 della legge 28 luglio 1961, n. 830, che dispone l'integrazione della composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con un rappresentante del Ministero dei trasporti;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962, concernente la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'Organo di cui trattasi a seguito del decesso del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direttore generale dott. Giovanni Carapezza;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il direttore generale dott. Ferdinando Roselli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a seguito del decesso del dott. Giovanni Carapezza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1966

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1966
Registro n. 2 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 64. — MAUCERI

(1621)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 gennaio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del ponte Santa Apollonia e zone contigue a monte ed a valle del ponte stesso nella città di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Viste le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte della sig.ra Antonina Marucci, dall'Ufficio provinciale della Gioventù Italiana e da alcuni cittadini di L'Aquila;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, oltre ad avere un valore estetico-tradizionale, permettono di godere dal ponte Santa Apollonia nella zona a monte la vista di quella « caduta di case » che dal Duomo giunge fino alla via Buone Novelle, nonchè il cannocchiale verso Roio che il vallone stesso, scavalcato dal ponte, determina nella zona a valle; il tutto costituisce un aspetto panoramico ormai tradizionale della città — anche se parzialmente alterato nella sua integrità — sì da poter essere annoverato fra quei complessi nei quali l'elemento naturale dello scoscendimento e del vallone si unisce, in forma caratteristica, all'opera dell'uomo che sullo stesso ha posto vari insediamenti a scalare con un ponte, che, pur non risalendo ad alta antichità, è entrato tuttavia a far parte delle caratteristiche della zona;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila, costituita dal ponte Santa Apollonia e aree contigue a monte e a valle del ponte stesso, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona comprende una estensione di terreno di ml. 60, misurati parallelamente alle spallette del ponte Santa Apollonia a monte e a valle.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, nu-

mero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 dicembre 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di L'Aquila

Verbale n. 8

Oggi ventuno gennaio 1963, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, Castello Cinquecentesco L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

1) CITTÀ DI L'AQUILA - Protezione ponte Santa Apollonia e zone contigue a monte ed a valle del ponte stesso.

(*Omissis*).

Il dott. Caria dichiara che trattandosi di costruzione a monte del ponte di Santa Apollonia, che non occulta la visuale panoramica sulla sottostante valle del ponte stesso e poichè la costruzione verrebbe, se mai, a coprire la visuale panoramica esclusivamente ad un limitato numero di abitazioni che stanno sulla parte a monte, esprime parere contrario alla proposta di vincolo.

L'avv. De Marinis ritiene che la parte a monte del ponte di « Santa Apollonia » non abbia una panoramicità degna di una particolare tutela;

Ritiene che panoramicamente interessante è la parte a valle del ponte stesso, ma che, data la profondità della detta valle in relazione al piano del ponte, nessuna costruzione potrebbe mai diminuire la visuale del panorama;

Ritiene, d'altro canto, che la orografia di detta parte a valle non consentirebbe neppure edifici di rilevante entità;

Per tali ragioni esprime voto contrario alla protezione della zona.

L'avv. Bafile, fin da quando fu presentato alla Commissione comunale di edilizia e di ornato un progetto di costruzione nella zona espresse parere contrario all'approvazione del progetto, e ciò perchè il ponte di « Santa Apollonia » ha una importanza panoramica e storica per la nostra città; per le stesse ragioni aderisce alla richiesta di protezione.

Il vice presidente propone alla Commissione se ritenga opportuno che debba essere conservata la vista di quella « caduta di case » che dal Duomo giunge fino alla via Buone Novelle e che si può godere dal ponte di « Santa Apollonia » nella zona a monte, e il cannocchiale verso Roio che il vallone stesso scavalcato dal ponte determina nella zona a valle.

Per parte sua il proponente ritiene che quella « caduta di case » costituisca un aspetto panoramico ormai tradizionale della città e che, se anche parzialmente alterato nella sua integrità, tuttavia potrebbe ancora essere annoverato fra quei complessi nei quali l'elemento naturale dello scoscendimento e del vallone si uniscono, in forma caratteristica, all'opera dell'uomo che su quello scoscendimento ha posti vari insediamenti a scalare e lo ha scavalcato con un ponte che, pur non risalendo ad alta antichità, è entrato tuttavia a far parte delle caratteristiche della zona.

Ne propone quindi la tutela ai sensi dell'art. 1 paragrafi terzo e quarto per una estensione a monte ed a valle di ml. 60, misurati parallelamente alle spallette del ponte a monte ed a valle.

L'assessore ing. Barattelli fa proprie le rilevanze prospettate dall'avv. Luigi de Marinis, contesta la validità storica del ponte in quanto, oltre tutto, risulta all'Amministrazione comunale che l'A.N.A.S. aveva progettato l'allargamento del ponte medesimo con la costruzione di due passerelle a sbalzo, progetto regolarmente approvato ma non finanziato per cui se tale progetto, resosi indispensabile per la situazione viaria attuale, dovesse prima o poi essere realizzato altererebbe la fisionomia del ponte medesimo e quindi verrebbe meno la proclamata caratteristica storica.

Non ritiene, come primo motivo, che si debba porre la protezione sul ponte o nella zona immediatamente adiacente.

Inoltre fa rilevare che l'Amministrazione comunale di L'Aquila affidò, a suo tempo, all'arch. Luigi Piccinato la redazione del Piano regolatore generale della città. Detto P.R.G., regolarmente adottato con deliberazione consiliare del 1° agosto 1962, prevede nella parte a monte del ponte la costruzione di una zona commerciale. Poichè il progettista a norma di legge ha dovuto redigere il progetto di P.R.G. concordando con la Soprintendenza le zone a vincolo o storiche, dal momento che ha previsto nella zona suddetta un insediamento veramente indispensabile, vitale, per la validità del Piano stesso e per la funzionalità della vita cittadina e in tal senso addirittura l'Amministrazione comunale, sentito il parere favorevole della Commissione edilizia, ha rilasciato regolare « Licenza di costruzione » ad una impresa cittadina la quale ha progettato appunto la realizzazione di un'opera prevista dal Piano ed auspicata dalla Amministrazione, che vuol vedere il Piano regolatore realizzato, questo motivo costituisce il secondo motivo di opposizione.

Terzo ed ultimo motivo di opposizione è che, sempre in riferimento al P.R.G., ove la realizzazione suddetta non potesse venire realizzata, l'Amministrazione comunale si vedrebbe costretta a revocare l'adozione del P.R.G., a rimandarlo al progettista affinchè questi in seguito ai vincoli o limitazioni intervenute modifichi la strutturazione del Piano medesimo e lo renda di nuovo funzionale ed accettabile come è stato accettato nella stesura attuale.

Fa rilevare l'enorme onere finanziario, che si precisa in L. 12.000.000, sopportato dall'Amministrazione per la redazione dell'attuale P.R.G. e di conseguenza quello cui andrebbe incontro per una rielaborazione che si renderebbe ovviamente necessaria ove la Commissione dovesse votare a maggioranza a favore del vincolo.

In seguito a questi tre punti l'assessore Barattelli dichiara di votare decisamente, no, ed invita i componenti della Commissione e particolarmente il presidente a valutare le argomentazioni portate dall'Amministrazione.

Il vice presidente, in merito alle dichiarazione dell'assessore Barattelli, fa osservare che nessun accordo è intervenuto fra l'arch. prof. Piccinato e la Soprintendenza in sede di elaborazione del P.R.G., in ogni caso vincoli successivi sono per legge slegati dal P.R.G. e si può anche aggiungere che al Piano stesso potrebbero essere proposte, nell'« iter » di approvazione, modificazioni di ogni genere sulle quali è chiamato a pronunciarsi il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Tutto ciò non costituisce fallimento od annullamento del Piano tanto meno poi quando, nel caso specifico, si tratti di una piccola variante che non interessa le linee generali del piano stesso.

Per conto suo dichiara di essere favorevole alla proposta di vincolo.

Il presidente richiama il sopraluogo, e dichiara che si è visto che l'edificio, così come progettato viene a costituire un vero sipario a monte del ponte di Santa Apollonia.

Il presidente ricordata quale è la natura del vincolo, il quale non significa inedificabilità assoluta, afferma che non si tratta di validità storica o artistica del ponte, di costruzione relativamente recente, ma del particolarissimo carattere urbanistico della città, formata di edifici e giardini degradanti ed alternantesi a valle, carattere particolarmente visibile percorrendo il ponte di « Santa Apollonia ».

Inoltre il presidente fa sua una considerazione e preghiera rivolta alla Commissione dalla Associazione locale di « Italia Nostra » che suona così: « il grande edificio che si costruirebbe offenderebbe in modo assai grave una delle più belle vedute della città; dal ponte, molto alto, si può vedere un settore molto ampio della città antica degradante verso valle di cui si identificano, nel complesso assai pregevole, le strade caratteristiche e gli edifici principali.

All'inverso, dalla città, lo spazio attualmente libero permette una bellissima veduta verso l'esterno sulla collina di Roio, zona di cui è stato già riconosciuto il notevole interesse».

Per le ragioni sopra esposte esprime voto favorevole alla proposta.

L'assessore Barattelli, prega il presidente di permettergli di rivolgere una domanda al soprintendente, e cioè egli desidererebbe sapere se il nuovo vincolo che si intende proporre è vincolo totale o se, in linea di massima e non impegnativa, consente la costruzione di un edificio più adeguato volumetricamente e altimetricamente che possa inserirsi nell'ambiente, tenendo presente che un eventuale qualsiasi costruzione potrebbe risolvere il grave problema dell'allargamento del ponte, veramente indispensabile ed urgente, e sgraverebbe l'Amministrazione comunale dall'onere veramente gravoso dell'allargamento del ponte il quale verrebbe realizzato dalla ditta che edificherebbe a monte del ponte stesso.

Il soprintendente, con il benestare del presidente, risponde che per legge la proposta di tutela non stabilisce nei confronti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, quali siano i vincoli, demandando ai poteri discrezionali del soprintendente stesso la concessione delle autorizzazioni.

Nel caso particolare gli sembra di aver rilevato nelle dichiarazioni di voto, favorevoli al vincolo, l'intendimento di una conservazione quanto più vasta possibile, se non totale, della veduta a monte.

D'altra parte egli personalmente non è insensibile alle necessità di ordine pratico esposte dal Comune e alle quali occorre anche dare il giusto peso.

Con ogni probabilità se si debba lasciare l'attuale panorama o se esso debba essere, in tutto od in parte, coperto da un fabbricato, e quali siano le caratteristiche eventuali di quest'ultimo sarà cosa che forse più che il soprintendente sarà chiamato a deciderla il Ministero della pubblica istruzione.

Il presidente dichiara che la proposta del vice presidente è accolta.

Letto ed approvato il presente verbale il presidente alle ore 22,45, dichiara tolta la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

(1631)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1966.

Delega al Presidente della Giunta regionale sarda di funzioni in materia di opere pubbliche per l'anno finanziario 1966.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, che detta norma di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna;

Vista la legge 5 settembre 1951, n. 1037, che autorizza i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere di bonifica di miglioramento fondiario, nonchè di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, che detta norme sul decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1951, n. 5411, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1952, registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 32 e i successivi, coi quali tale delega veniva rilasciata a tutto l'anno finanziario 1965;

Considerata l'opportunità di rinnovare detta delega per l'anno finanziario 1966;

In applicazione dell'art. 1 della legge 5 settembre 1951, n. 1037;

Decreta:

E' delegata al Presidente della Giunta regionale sarda per l'anno finanziario 1966, la facoltà di approvare, su conforme parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Sardegna, i progetti ed i contratti relativi alla esecuzione delle opere a pagamento non differito comprese nei programmi già approvati, fatta eccezione per quelle indicate nell'art. 9 lettere *a*), *b*), *c*) del decreto legislativo 19 maggio 1950, n. 327, nonchè la facoltà di assumere gli impegni e disporre i pagamenti relativi alle opere medesime nei limiti delle somme stanziate nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere in gestione del Provveditorato suddetto, anche in deroga alle vigenti disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e di leggi contabili speciali.

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1966
Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 49

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1966.

Sostituzione di un componente la segreteria della Commissione centrale per le cooperative e del relativo Comitato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Commissione centrale per le cooperative;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con il quale è stata modificata la composizione della predetta Commissione;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1965, con il quale è stata ricostituita la Commissione anzidetta;

Visto il proprio ordine di servizio n. 80 dell'8 ottobre 1965, con il quale il dott. Giulio Sani è stato trasferito alla Direzione generale degli affari generali e del personale;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del predetto dott. Sani nell'incarico di componente la segreteria della Commissione centrale delle cooperative e del relativo Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Lamberto Siniscalchi è nominato componente la segreteria della Commissione centrale delle cooperative e del relativo Comitato, in sostituzione del dottor Giulio Sani.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1966
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 48

(1704)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro effettivo nel Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1962, concernente la costituzione del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del direttore generale dott. Ferdinando Roselli, rappresentante effettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'Organo di cui trattasi, perchè chiamato ad altro incarico;

Decretano:

L'ispettore generale dott. Danilo Guerrieri è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del direttore generale dott. Ferdinando Roselli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(1620)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1966.

Proroga del termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti i propri decreti 19 dicembre 1958, 18 marzo 1961, 12 dicembre 1961, 16 novembre 1962, 8 giugno 1963, 2 gennaio 1964, 7 luglio 1964 e 31 marzo 1965, con i quali vennero, fra l'altro, fissati e prorogati i termini per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica;

Considerato che il termine fissato al 31 dicembre 1965, con decreto ministeriale 31 marzo 1965, deve essere ulteriormente prorogato, non essendo stato possibile chiudere la liquidazione a causa di talune pendenze che non sono state risolte nel termine predetto;

Visto l'art. 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 45;

Visto l'art. 2, comma secondo, della citata legge 7 febbraio 1956, n. 45, concernente l'obbligo da parte del Comitato di liquidazione, a chiusura della gestione, di presentare il rendiconto di tutta la sua attività;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione fissata nel decreto ministeriale 16 novembre 1962, di cui in premessa, il termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica è prorogato al 30 giugno 1966. Entro lo stesso termine il Comitato di liquidazione è tenuto a presentare il rendiconto della sua attività.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1966

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1966
Registro n. 4 *Partecipazioni statali, foglio n.* 230. — VIOLA

(1662)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1966.

Aggiornamento del decreto ministeriale 16 maggio 1956, relativo alla determinazione delle sessioni di esame per il conferimento del certificato di abilitazione alla condotta dei generatori di vapore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, che approva il regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 1937, recante norme per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1955, n. 1530, che modifica gli articoli 29 e 30 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1956, concernente la determinazione delle sessioni di esame per la abilitazione alla condotta dei generatori di vapore;

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, concernente la ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e commercio ed il Ministero del lavoro e previdenza sociale;

Ritenuta la necessità di aggiornare le sedi e il calendario di esame per l'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore;

Udito il parere dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Decreta:

Articolo unico

Le sessioni di esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta dei generatori di vapore sono

svolte, oltre che nelle località indicate nel decreto ministeriale 16 maggio 1956, anche nelle seguenti sedi dell'Ispettorato del lavoro per i periodi a fianco di ciascuna indicati:

Aosta: maggio-giugno;
Ravenna: marzo-aprile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1966

Il Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1966.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Catanzaro ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Catanzaro;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° febbraio 1966-31 gennaio 1969, con sede in Catanzaro presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Catanzaro con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Catanzaro;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Caravella Arturo; Spada Angelo; Sacco Beniamino; Campisi Giuseppe;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: De Nobili dott. Giuseppe; De Riso dott. Alfonso; Cosco dott. Lucio;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: De Nobili dott. Giuseppe;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: Franchini Franco;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: Tarantino dott. Ciro;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: Turi dott. Vito;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: Colosimo dott. Elio;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Lumare dottor Sergio;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: Vitellaro dott. Francesco Paolo;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: Pujia ragioniere Carmelo;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Celia Elio;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Barillaro Francesco;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Critelli Scoppetta Maria;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Grenci avv. Salvatore;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: De Virgilio Vincenzo;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: De Vita geom. Elio;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Marando Giovanni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1659)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1966.

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari per alcuni organismi cooperativi di facchini e scaricatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Ascoli Piceno:

Carovana facchini « Robur » di Ponzano di Fermo: giornate 15, decorrenza 1° giugno 1963;

Libera carovana facchini di Porto San Giorgio: giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1965;

Caltanissetta:

Società cooperativa « Don Bosco » carico e scarico merci - Sommatino: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1964;

Catanzaro:

Carovana facchini « Milone » di Crotone: giornate 21, decorrenza 1° giugno 1964;

Foggia:

Carovana facchini « S. Michele » di Ortanova: giornate 24, decorrenza 16 ottobre 1964;

Mantova:

Carovana facchini « Esterna » di Ostiglia: giornate 18, decorrenza 1° aprile 1965;

Milano:

Carovana facchini Valenza Milano: giornate 18, decorrenza 1° aprile 1963;

Nuoro:

Cooperativa carico e scarico « Attilio Deffenu » s.l.r Nuoro: giornate 20, decorrenza 1° gennaio 1965;

Parma:

Carovana facchini - Pilastro di Langhirano: giornate 24, decorrenza 1° aprile 1964;

Pesaro:

Carovana facchini di Gabicce Mare: giornate 13 decorrenza 1° gennaio 1965;

Venezia:

Carovana fra caricatori e scaricatori - Marghera: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1964;

Verona:

Carovana facchini « La Griffi » di Vigasio, giornate 15, decorrenza 1° settembre 1964.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1661)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1966.

Attribuzione di periodi medi di occupazione e di salari medi ai fini degli assegni familiari ad alcuni organismi cooperativi di ausiliari del traffico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e salari medi giornalieri per i sottoelencati organismi cooperativi di ausiliari del traffico e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Bologna:

Lega trasporti « Borgo Panigale » - Bologna:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 720.

Ferrara:

Gruppo piccoli autotrasportatori di Codigoro:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
decorrenza: 1° giugno 1964.
Gruppo trasportatori locali di Massafiscaglia:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
decorrenza: 1° gennaio 1964.

Forlì:

Gruppo trasporti di Misano Adriatico:
periodo di occupazione media mensile: 16 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1000;
decorrenza: 1° giugno 1964.
G.A.R. - Gruppo Autotrasporti Ribaltabili di Santarcangelo:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1200;
decorrenza: 1° gennaio 1964.
G.A.M.A. - Gruppo Autotrasporti Materiali Aridi - Santarcangelo:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1200;
decorrenza: 1° giugno 1964.
Gruppo piccoli trasportatori - Santarcangelo:
periodo di occupazione media mensile: 20 giornate;
salario medio giornaliero: L. 1200;
decorrenza: 1° aprile 1964.

Lecce:

Autotrasportatori riuniti in organismi cooperativi operanti nella Provincia:
salario medio giornaliero: L. 1500;
decorrenza: 1° giugno 1964.

Messina:

Gruppo Eoliano barcaioli addetti ai postali di Lipari:
salario medio mensile: L. 33.000;
decorrenza: 1° ottobre 1964.

Trento:

Cooperativa facchini « Verdi » o di Dogana, di Trento:
salario medio giornaliero: L. 1300.

Venezia:

Cooperativa « S. Giorgio » fra lavoratori sandolisti di Venezia:

periodo di occupazione media mensile: 22 giornate;

salario medio giornaliero: L. 750;

decorrenza: 1° novembre 1964.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1660)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1966.

Classificazione tra le provinciali di otto strade in provincia di Imperia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 3 maggio 1965, n. 82, con la quale l'Amministrazione provinciale di Imperia ha chiesto la classificazione a provinciale delle strade:

1) Strada statale n. 20 - Olivetta S. Michele - confine francese: dalla Strada statale n. 20 (Val Roja) all'abitato di Olivetta S. Michele e quindi al confine francese (km. 3,500);

2) Strada di Monesi: da S. Bernardo di Mendatica al confine della provincia di Cuneo, comune di Briga Alta (km. 8,000);

3) Strada Cosio d'Arroscia - Mendatica: dal termine della strada provinciale di Cosio d'Arroscia alla strada provinciale di Mendatica (km. 4,500);

4) Strada Triora-Loreto-Cetta: dalla strada provinciale di Valle Argentina all'abitato di Triora all'abitato di Cetta (km. 3,900);

5) Strada Diano Arentino - Borello: dalla strada provinciale di Diano Arentino all'abitato di Borello compreso (km. 1,250);

6) Strada Dolcedo-Lecchiore: dalla strada provinciale Imperia-Dolcedo agli abitati di Bellissimi e di Lecchiore (km. 5,150);

7) Strada Ville S. Pietro-Conio: dalla provinciale di Borgomaro in abitato di Ville S. Pietro all'abitato di Conio (km. 4,400);

8) Strada Aurigo-Poggialto: dalla strada provinciale di Aurigo nell'abitato omonimo all'abitato di Poggialto (km. 2,600);

Visto il voto 14 dicembre 1965, n. 1783, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto, per le strade sopra elencate, i requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126, con esclusione del tratto di strada che collega il capoluogo di Olivetta S. Michele con il confine;

Ritenuto che le predette strade possono pertanto essere classificate provinciali ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade:

1) Strada statale n. 20 - Olivetta S. Michele: dalla Strada statale n. 20 all'abitato di Olivetta S. Michele (km. 3 + 000);

2) Strada di Monesi: da S. Bernardo di Mendatica al confine della provincia di Cuneo, comune di Briga Alta (km. 8 + 000);

3 Strada Cosio d'Arroscia - Mendatica: dal termine della strada provinciale di Cosio d'Arroscia alla strada provinciale di Mendatica (km. 4 + 500);

4) Strada Triora-Loreto-Cetta: dalla strada provinciale di Valle Argentina all'abitato di Triora all'abitato di Cetta (km. 3 + 900);

5) Strada Diano Argentino-Borello: dalla strada provinciale di Diano Arentino all'abitato di Borello compreso (km. 1 + 269);

6) Strada Dolcedo-Lecchiore: dalla strada provinciale Imperia-Dolcedo agli abitati di Bellissimi e di Lecchiore (km. 5 + 150);

7) Strada Ville S. Pietro-Conio: dalla provinciale di Borgomaro in abitato di Ville S. Pietro all'abitato di Conio (km. 4 + 400);

8) Strada Aurigo-Poggialto: dalla strada provinciale di Aurigo nell'abitato omonimo all'abitato di Poggialto (km. 2 + 600).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

(1618)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1966.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Perugia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1961 col quale è stata istituita la Borsa-merci di Perugia;

Vista la proposta della Camera di commercio industria e agricoltura di Perugia;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Perugia per l'anno 1966 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Catte dott. Vincenzo; Paoletti dott. Vittorio; Cenci dott. Pietro; Fagioli Secondo e Tonelli Antonio.

Membri supplenti:

Mignini dott. Marino e Bavicchi Bruno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1783)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, numero 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'emigrazione;

Vista la determinazione in data 10 dicembre 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 311 in data 14 dicembre 1965;

Determina:

Per la nave « Angelina Lauro » riconosciuta di categoria superiore, potranno essere esatti il nolo, il supplemento e le maggiorazioni previsti al punto 4 della determinazione in data 11 giugno 1965, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 147 in data 15 giugno 1965.

Roma, addì 9 febbraio 1966

Il direttore generale: PLAJA

(1837)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Valguarnera (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 124.130.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1737)

Autorizzazione al comune di Montereale ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1966, il comune di Montereale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.060.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1816)

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 14 febbraio 1966, il comune di Portogruaro (Venezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1682)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Pizzoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.882.861, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante [illegible] zione dei due terzi dell'importo [illegible] dell'art. 1 del decreto legislativo l[illegible] n. 51.

(1688)

Autorizzazione al comune di San Benedetto in Perillis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di San Benedetto in Perillis (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.265.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1689)

Autorizzazione al comune di San Mauro la Bruca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di San Mauro la Bruca (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.043.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1690)

Autorizzazione al comune di Santa Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Santa Marina (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.592.683, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1691)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Monterotondo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.432.514, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1694)

Autorizzazione al comune di Crespina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Crespina (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.971.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1713)

Autorizzazione al comune di Roncà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Roncà (Verona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.903.619, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1714)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Canale d'Agordo (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.721.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1715)

Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.653.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1716)

Autorizzazione al comune di Mariano del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Mariano del Friuli (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.304.643, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1717)

Autorizzazione al comune di Blera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Blera (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.342.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1718)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Stia (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.761.592, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1719)

Autorizzazione al comune di Torrita Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 febbraio 1966, il comune di Torrita Tiberina (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.771.534. per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1720)

Autorizzazione al comune di San Ginesio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di San Ginesio (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.630.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1735)

Autorizzazione al comune di Sesta Godano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Sesta Godano (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1736)

Autorizzazione al comune di Sarteano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Sarteano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1738)

Autorizzazione al comune di Tramonti di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Tramonti di Sotto (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.190.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1739)

Autorizzazione al comune di Vivaro Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Vivaro Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.439.006, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1740)

Autorizzazione al comune di Forlimpopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Forlimpopoli (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.318.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1741)

Autorizzazione al comune di San Mauro Pascoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di San Mauro Pascoli (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 3.698.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1742)

Autorizzazione al comune di San Leo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di San Leo (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.732.081, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1744)

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Licenza (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.579.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1745)

Autorizzazione al comune di Sarsina-Sorbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Sarsina-Sorbano (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.595.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1743)

Autorizzazione al comune di Mazzano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Mazzano Romano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.485.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1746)

Autorizzazione al comune di Riofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Riofreddo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.902.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1747)

Autorizzazione al comune di Roviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 febbraio 1966, il comune di Roviano (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.860.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1748)

Autorizzazione al comune di Cesenatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, il comune di Cesenatico (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1817)

Autorizzazione al comune di Asciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, il comune di Asciano (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.571.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1818)

Autorizzazione al comune di Spello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, il comune di Spello (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.318.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1819)

Autorizzazione al comune di Casale Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, il comune di Casale Marittimo (Pisa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.095.924, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1822)

Autorizzazione al comune di Carceri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, il comune di Carceri (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1820)

Autorizzazione al comune di Pignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 febbraio 1966, il comune di Pignone (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.096.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1821)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1966, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.224.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1823)

Autorizzazione al comune di Cerami ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1966, il comune di Cerami (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.134.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1824)

Autorizzazione al comune di Floridia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1966, il comune di Floridia (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.401.336, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1825)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1966, il comune di Tora e Piccilli (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1826)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione straordinaria della Società cooperativa «Sant'Isidoro», con sede in Dualchi (Nuoro)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 gennaio 1966, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Segretario, commissario governativo della Società cooperativa «Sant'Isidoro», con sede in Dualchi (Nuoro), sono stati prorogati fino al 30 aprile 1966.

(1733)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA - NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Castelpoto (Benevento)

Con decreto provveditoriale n. 90229 in data 7 febbraio 1966, è stato approvato, con prescrizioni, il progetto integrativo al piano di zona del comune di Castelpoto (Benevento), redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Con il citato decreto sono state, altresì, respinte le opposizioni riguardanti il progetto integrativo stesso, prodotte dai signori: 1) Feo Antonio; 2) Maio Pietro Francesco e Antonio; 3) Mancini Antonio fu Generoso; 4) Simeoni Arturo.

(1731)

Approvazione del progetto di variante al piano di zona del comune di Castelfranco in Miscano (Benevento)

Con decreto provveditoriale n. 80011 in data 7 febbraio 1966, è stato approvato, con stralcio e prescrizioni, il progetto redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, che comporta una variante al piano di zona del comune di Castelfranco in Miscano (Benevento), approvato con decreto provveditoriale n. 12144 del 3 marzo 1964.

Con il citato decreto n. 80011 sono stati altresì respinte le opposizioni, riguardanti la variante stessa, prodotta dai signori Riccio Michele, Di Donato Gilberto e Riberti Paolo.

(1732)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Venezia.

Con decreto 30 ottobre 1965, n. 986/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni costituenti pertinenze idrauliche comprese nel territorio della provincia di Venezia, segnati nel catasto dei seguenti Comuni:

1. — *Venezia-Malcontenta*:

Canale di raccordo

foglio n. 3, mappale 46, superficie Ha. 0.32.60;
foglio n. 3, mappale 47, superficie Ha. 0.06.50;
foglio n. 3, mappale 48, superficie Ha. 0.06.20;
foglio n. 3, mappale 49, superficie Ha. 0.44.50;
foglio n. 3, mappale 51, superficie Ha. 0.07.50;
foglio n. 3, mappale 52, supreficie Ha. 0.16.00;
foglio n. 3, mappale 53, superficie Ha. 0.05.60;
foglio n. 3, mappale 54, superficie Ha. 0.05.20;
foglio n. 3, mappale 55, superficie Ha. 0.69.10;
foglio n. 3, mappale 16, superficie Ha. 0.02.50;
foglio n. 3, mappale 45, superficie Ha. 0.02.80;
foglio n. 6, mappale 164, superficie Ha. 0.28.10;
foglio n. 6, mappale 167, superficie Ha. 0.25.70;
foglio n. 6, mappale 168, superficie Ha. 0.17.60;
foglio n. 6, mappale 165, superficie Ha. 0.03.20;
foglio n. 6, mappale 166, superficie Ha. 0.04.80;
foglio n. 6, mappale 169, superficie Ha. 0.09.60;
foglio n. 6, mappale 170, superficie Ha. 0.10.90;
foglio n. 6, mappale 173, superficie Ha. 0.85.00;
foglio n. 6, mappale 174, superficie Ha. 1.11.50.

2. — *San Stino Livenza*:

Canale Malgher

foglio n. 7, mappale 129 superficie Ha. 0.03.70;
foglio n. 10, mappale 190-*b* superficie Ha. 0.01.90;
foglio n. 10, mappale 186-*b* superficie Ha. 0.00.40;
foglio n. 10, mappale 714 superficie Ha. 0.04.40;
foglio n. 10, mappale 658 superficie Ha. 0.01.50;
foglio n. 10, mappale 657 superficie Ha. 0.02.70;
foglio n. 10, mappale 475 superficie Ha. 0.31.66.

Fiume Livenza:

foglio n. 10, mappale 405 superficie Ha. 0.31.80;
foglio n. 10, mappale 446 superficie Ha. 0.16.30.

3. — *Comune di Caorle*:

Rio interno di Caorle

foglio n. 43, mappale 306-*a* superficie Ha. 0.00.17;
foglio n. 43, mappale 306-*c* superficie Ha. 0.01.10;
foglio n. 43, mappale 15 ½ superficie Ha. 0.02.70;
foglio n. 43, mappale 15-*a* superficie Ha. 0.00.17,

di complessivi Ha. 5.93.40 ed indicati nella planimetria rilasciata il 3 gennaio 1962 dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1476)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Fulvio Vigevani, nato a Piacenza il 31 gennaio 1932 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma il 5 aprile 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

(1538)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Delimitazione di zone di valorizzazione nelle quali è demandato di intervenire all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro in data 3 dicembre 1965, n. 19510 e n. 19511, sono state delimitate, ai sensi dell'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, le zone di valorizzazione nelle quali è demandato di intervenire all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, trasformato in Ente di sviluppo.

In Toscana, la zona comprende i territori dei seguenti Comuni:

Provincia di Massa Carrara:

Pontremoli, Zeri, Mulazzo, Tresana, Podenzana, Aulla, Fivizzano, Càsola in Lunigiana, Comano, Licciana Nardi, Villafranca in Lunigiana, Filattiera, Bagnone.

Provincia di Lucca:

Sillano, Giuncugnano Minucciano, Piazza al Serchio, S. Romano in Garfagnana, Villa Colle Mandina, Castiglione di Garfa-

gnana, Camporgiano, Vagli Sotto, Careggine, Molazzana, Pieve Fosciana, Fosciandora, Barga, Coreglia Antelminelli, Vergemoli, Fabbriche di Vallico, Pescaglia, Borgo a Mozzano, Castelnuovo di Garfagnana, Gallicano, Bagni di Lucca.

Provincia di Firenze:

Barberino di Mugello, Scarperia, S. Piero a Sieve, Borgo S. Lorenzo, Vicchio, Dicomano, Rufina, Pontassieve, Vaglia S. Godenzo, Londa, Palazzuolo sul Senio, Firenzuola, Marradi, Pelago, Reggello, Montaione, Gambassi, Certaldo, Montespertoli, Scandicci, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Empoli, Castelfiorentino, Greve, S. Casciano in Val di Pesa, Tavernelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa, Impruneta, Bagno a Ripoli, Rignano sull'Arno, Incisa in Val d'Arno, Figline Val d'Arno.

Provincia di Pisa:

Lorenzana, Fauglia, Crespina, Lari, Casciana Terme, Terricciola, Capannoli, Peccioli, Polaia, S. Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Pontedera, Ponsacco, Cascina, Pisa, Orciano Pisano, Santa Luce, Castellina Marittima, Riparbella, Monscudaio, Guardistallo, Casale Marittimo, Monteverdi Marittimo, Castelnuovo di Val di Cecina, Pomarance, Volterra, Montecatini Val di Cecina, Laiatico, Chianni.

Provincia di Livorno:

Sassetta, Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto.

Provincia di Siena:

Colle Val d'Elsa, S. Gimignano, Radicondoli, Casole d'Elsa, Sovicille, Chiusdino, Monticiano, Monteroni d'Arbia, Murlo, Montalcino, Buonconvento, Castiglione d'Orcia, Abbadia S. Salvatore, Piancastagnaio, S. Quirico d'Orcia, Pienza, Sarteano, Radicofani, S. Casciano Bagni.

Provincia di Grosseto: tutti i Comuni della Provincia.

Nel Lazio, la zona comprende i territori delle provincie di Roma, Viterbo, dei comuni di Trevi nel Lazio e Filettino in provincia di Frosinone e dei comuni di Aprilia, Cisterna, Cori e Roccamassima, in provincia di Latina.

Contestualmente il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha stabilito una prima definizione dei compiti e dei limiti da osservarsi da parte dell'Ente predetto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901.

(1851)

Proroga della gestione commissariale e conferma del commissario per l'amministrazione straordinaria della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1966, registro n. 2 Agricoltura e foreste, foglio n. 156, la gestione commissariale della Stazione agraria sperimentale di Ascoli Piceno è prorogata sino al 31 dicembre 1966 ed il sig. Giuseppe Formentini viene confermato commissario per l'amministrazione straordinaria del detto Istituto.

(1729)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 39

Corso dei cambi del 24 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,62	624.61	624,58	624,59	624,55	624,52	624,60	624,50	624,52	624,60
$ Can.	579,65	579,70	579,75	579,75	579,25	579,70	579,70	579,60	579,70	579,75
Fr. Sv.	144,97	143,97	143,95	143,98	143,90	144 —	143,97	144 —	144 —	144 —
Kr. D.	90,54	90,53	90,53	90,445	90,55	90,53	90,4925	90,55	90,53	90,50
Kr. N.	87,374	87,385	87,36	87,38	87,35	87,37	87,375	87,38	87,37	87,38
Kr. Sv.	120,904	120,95	120,95	120,955	120,90	120,97	120,965	120,95	120,97	120,96
Fol.	172,44	172.44	172,43	172,40	172,45	172,46	172,43	172,40	172,46	172,43
Fr. B.	12,55	12,56	12,565	12,56	12,55875	12,56	12,5615	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,46	127,48	127,49	127,46	127,40	127,45	127,465	127,45	127,45	127,44
Lst.	1749,45	1748,90	1749,20	1749,10	1748,75	1749,25	1749,10	1749,50	1749,25	1749 —
Dm. occ.	155,64	155,63	155,65	155,75	155,64	155,68	155,65	155,60	155,68	155,67
Scell. Austr.	24,170	24,16	24,17	24,16625	24,18	24,16	24,1715	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,824	21,83	21,81	21,83	21,84	21,83	21,812	21,83	21,83	21,82
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,44	10,42	10,425	10,41	10,419	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 24 febbraio 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,95
Redimibile 3,50 % 1934	100,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,35
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,325
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,75
» 5 % (» 1° aprile 1969)	102,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,595
1 Dollaro canadese	579,765
1 Franco svizzero	143,975
1 Corona danese	90,494
1 Corona norvegese	87,377
1 Corona svedese	120,96
1 Fiorino olandese	172,415
1 Franco belga	12,561
1 Franco francese	127,462
1 Lira sterlina	1749,10
1 Marco germanico	155,655
1 Scellino austriaco	24,169
1 Escudo Port.	21,821
1 Peseta Sp.	10,419

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la casa di lavoro all'aperto di Capraia, con la retribuzione iniziale di L. 647.700 annue lorde (7° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;
b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) avere il godimento dei diritti politici;
e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;
f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;
g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lett. *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Firenze.
Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.
Gli aspiranti debbono dichiarare nella domande:
1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.
La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.
Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.
L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.
Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.
In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;
2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;
3) uno dei seguenti documenti militari:
a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;
b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in bollo;
c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal Sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;
4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili ecc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dello Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.
A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.
Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.
La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.
A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;
b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idonetià al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 324. — GALLUCCI

(1435)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento a sei sottotenenti CC. in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri (Direzione generale personale ufficiali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965, registro n. 45 Esercito, foglio n. 234, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri riservato ai marescialli in s.p. dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di sei sottotenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965, citato nelle premesse, è composta come segue:

generale di Brigata CC. s.p.e. Arnera Alfredo, presidente;
colonnello t.S.C.CC. s.p.e. Marasco Francesco, membro;
tenente colonnello CC. s.p.e. Gibelli Manrico, membro;
tenente colonnello CC. s.p.e. Montini Aldo, membro;
tenente colonnello CC. s.p.e. Ciccarelli Aldo, membro;
consigliere di 3ª classe Santoni dott. Alberto, segretario.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1966
Registro n. 6 Difesa-Esercito, foglio n. 324

(1589)

Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento a dieci sottotenenti CC. in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri (Direzione generale personale ufficiali).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1965, registro n. 45 Esercito, foglio n. 234, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo nell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per il reclutamento di dieci sottotenenti in s.p.e. nell'Arma dei carabinieri, indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1965, citato nelle premesse, è composta come segue:

gen. di Div. CC. s.p.e. Bianco Mengotti Virginiagiovanni, presidente;
colonnello CC. s.p.e. Ridella Renato, membro;
tenente colonnello CC. s.p.e. Palma Renato, membro;
tenente colonnello CC. s.p.e. Grasso Paolo, membro;
tenente colonnello CC. s.p.e. Pasqua Pietro, membro;
consigliere di 1ª classe Cannella dott. Giovanni, segretario.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo verranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1966
Registro n. 6 Difesa-Esercito, foglio n. 323

(1590)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di radiatorista.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 3 del 15 gennaio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 85 del 10 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1965, registro n. 60 Difesa-Esercito, foglio n. 318, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di « radiatorista » (due posti).

(1791)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di cinetecnico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 3 del 15 gennaio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 115 del 13 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1965, registro n. 82 Difesa-Esercito, foglio n. 119, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di « cinetecnico » (un posto).

(1793)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.